

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie	2004 11082/019
Settore Minori	

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

7 dicembre 2004

OGGETTO: PROGETTO SPERIMENTALE PER AFFIDAMENTI FAMILIARI DIFFICILI CON SOSTEGNI PROFESSIONALI.

Proposta dell'Assessore Lepri.

Con deliberazione del C.C. del 14 settembre 1976, (doc.n.1398) veniva istituito il servizio di affidamento familiare con il duplice obiettivo di favorire la deistituzionalizzazione dei minori ed evitare l'inserimento degli stessi in strutture residenziali.

Negli anni tale intervento si è progressivamente articolato grazie alla preziosa esperienza maturata nella Città attraverso il concreto e importante apporto delle famiglie affidatarie e delle loro associazioni.

Ciò ha favorito l'assunzione di ulteriori provvedimenti a specificazione e arricchimento ma sempre in coerenza con le linee e gli indirizzi della Deliberazione di cui sopra. Basti citare l'affidamento diurno, quello a parenti, le comunità familiari, il progetto neonati, la prosecuzione degli interventi assistenziali (compresi gli affidamenti) oltre i 18 anni, in situazioni particolari.

Attualmente gli affidamenti diurni e residenziali sono più di 1300 nell'anno, di cui oltre 450 residenziali presso terzi.

L'esperienza ha evidenziato la difficoltà a promuovere e attivare affidamenti familiari di minori in condizioni personali particolari e difficili. In specifico: situazioni di disabilità grave; problematiche o disturbi del comportamento e devianze gravi (ad es. la commistione di reati che comportano misure penali) in adolescenti; problemi sanitari; abusi sessuali intrafamiliari; precedenti affidamenti "interrotti".

Attualmente circa trenta minori in carico alla Città con le problematiche di cui sopra, che non possono rientrare nella loro famiglia e per i quali risulta difficile reperire una affidataria, continuano ad essere ospiti presso strutture residenziali. La gran parte di tali strutture risultano accreditate ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 1998 mecc. n. 98 05122/19 istitutiva del sistema di accreditamento nei servizi sociali e della Deliberazione della G.C. del 1 luglio 99 mecc. n. 99 05525/19 relativa all'accREDITAMENTO di strutture residenziali e semiresidenziali per minori, e successive integrazioni e modificazioni.

In attuazione della Legge 328/2000, art. 19, la Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale adottata il 17/11/2003 (mecc. n. 2003 – 06026/19) ed esecutiva dal 9/12/2003, ha approvato il Piano dei Servizi Sociali per gli anni 2003/2006, nel quale in specifico è prevista la sperimentazione di "accoglienze familiari professionali". Quanto sopra è contenuto nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio Comunale in

data 8 aprile 2004 (mecc. 2004 -01221/24, nel PEG 2004 approvato dalla Giunta Comunale in data 4 maggio 2004 (mecc. n. 2004 – 03237./19), politica minori.

Con deliberazione della Giunta del 17 novembre 2003 n. 78 - 11034 la Regione Piemonte ha previsto un servizio sperimentale di “famiglie professionali”. Tale provvedimento prevede l’inserimento di minori nelle condizioni di cui sopra presso famiglie e la regolamentazione del “servizio” tramite la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra l’Ente promotore dell’affidamento e uno dei componenti della famiglia affidataria. Lo stesso provvedimento non esclude però altre forme di sperimentazione.

Con determinazione dirigenziale del Direttore Regionale Politiche Sociali n. 401, adottata il 26 Novembre 2003, il Comune di Torino è stato individuato tra le sei zone di sperimentazione del servizio Famiglie Professionali. Con lo stesso provvedimento è stato attribuito alla Città un contributo economico una tantum pari ad Euro 83.000,00.

Per quanto riguarda le forme di sperimentazione, l’esperienza della Città rileva come spesso la difficoltà a reperire famiglie affidatarie per situazioni particolarmente difficili sia dovuta dalla carenza di supporti professionali sicuri, continuativi, intensi e significativi (per es. un educatore alcune ore la settimana, assistenza familiare per minori con handicap, sostegno psicologico alla famiglia, servizi di tregua, gruppi di auto-mutuo aiuto ecc.). Non solo, ma poiché il sostegno e l’appartenenza ad una organizzazione che aiuta può permettere di reggere situazioni molto difficili, risulta molto importante valorizzare al massimo le risorse e potenzialità del privato sociale stimolandolo a promuovere la disponibilità di persone e nuclei allo stesso appartenenti (reti di famiglie).

Per i motivi di cui sopra si ritiene che la sperimentazione debba prevedere *due modalità di affidamento residenziale a terzi*:

a) La prima consiste in un affidamento a famiglie volontarie in rete appartenenti o collegate all’organizzazione con supporti professionali da parte della stessa. L’organizzazione che gestisce servizi residenziali e/o semiresidenziali per minori accreditati, ai sensi delle deliberazioni citate, segnala al Comune di Torino le famiglie appartenenti o conosciute dalla stessa disponibili all’accoglienza. Le famiglie valutate idonee all’affidamento familiare dai servizi, possono accogliere minori segnalati secondo modalità, procedure e rimborso spese previste dalle deliberazioni sull’affidamento familiare.

Sulla base di un progetto individualizzato, concordato tra Servizi competenti, famiglia e organizzazione accreditata, l’organizzazione mette a disposizione un “pacchetto” di supporti professionali a sostegno dell’affidamento, a fronte di un corrispettivo riconosciuto dalla Città, rapportato alle condizioni e problematiche del minore.

b) La seconda consiste in un affidamento a famiglie volontarie proposte e valutate idonee dai servizi con supporti professionali da parte di organizzazioni accreditate presso il Comune di Torino. In questo caso la Città sceglie l’organizzazione accreditata sulla base di criteri successivamente specificati. Le famiglie affidatarie accolgono i minori secondo le modalità, procedure e rimborso spese previsti dalle deliberazioni in materia di affidamento familiare.

L’organizzazione mette a disposizione un “pacchetto” di supporti professionali a sostegno dell’affidamento, a fronte di un corrispettivo riconosciuto dalla Città, rapportato alle condizioni e problematiche del minore.

I sostegni professionali gestiti dalle organizzazioni accreditate saranno autorizzati e attivati secondo modalità e procedure previste dalla deliberazione della G.C. del 9/12/99 mecc. n. 99 – 11841/19 esecutiva dal 30 Dicembre 99 e s.m.i.

Con riferimento e nell'ambito dell'impegno di spesa previsto per gli inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali accreditate per minori di cui ai provvedimenti sopra citati, con specifico e distinto atto dirigenziale viene individuato il beneficiario di ciascun intervento di sostegno professionale all'affidamento e l'organizzazione accreditata che gestisce l'intervento. Con lo stesso provvedimento dirigenziale viene autorizzata la spesa sulla base del preventivo allegato al progetto individualizzato.

Contenuti, strumenti, modalità, procedure tecniche, amministrative e di valutazione della sperimentazione sono dettagliate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. I rapporti tra il Comune di Torino e i fornitori accreditati per la sperimentazione sono regolamentati da specifico accordo integrativo di cui allo schema nel modello A dell'Allegato 1. Lo schema di accordo tra gli attori della sperimentazione relativo al progetto individuale per ciascun minore è contenuto nel modello B dell'allegato 1.

Nel corso e in relazione alle risultanze emerse dalla sperimentazione, con apposita deliberazione, è possibile sia attivare affidamenti professionali con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sia definire altre modalità di attivazione di affidamenti familiari difficili.

Nell'ambito di quanto disposto dal presente atto, eventuali modifiche migliorative delle modalità di gestione della sperimentazione, possono essere definite con apposito provvedimento dirigenziale.

La sperimentazione ha durata biennale dalla data di avvio del primo progetto al termine della quale, a seguito di valutazione dei risultati, dovranno essere confermate o meno sia la prosecuzione del progetto, che le modalità operative e di gestione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di autorizzare, per le motivazioni indicate in narrativa, l'avvio del progetto sperimentale: affidamenti familiari difficili con sostegni professionali;
- 2) di approvare contenuti, strumenti, modalità, procedure tecniche, amministrative e di valutazione della sperimentazione di cui in narrativa e all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di attivare l'accoglienza presso famiglie secondo modalità procedure e con il rimborso spese previste dalle deliberazioni in materia di affidamento familiare;

- 4) di autorizzare i sostegni professionali, nell'ambito dell'impegno di spesa previsto per gli inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali accreditate per minori, con specifico e distinto atto dirigenziale nel quale vengono individuati il beneficiario dei sostegni professionali all'affidamento e l'organizzazione accreditata che gestisce l'intervento nonché autorizzata la spesa;
- 5) di prendere atto del contributo una tantum di Euro 83.000,00 assegnato dalla Regione Piemonte per l'avvio della sperimentazione da utilizzare secondo le procedure e modalità sopra definite;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ALLEGATO 1

PROGETTO SPERIMENTALE PER AFFIDAMENTI FAMILIARI DIFFICILI CON SOSTEGNI PROFESSIONALI.

1 - Premessa

Gli obiettivi e le modalità generali di questa sperimentazione sono già stati illustrati nel provvedimento deliberativo di cui questo documento costituisce parte integrante.

Di seguito sono specificati ulteriori aspetti relativi: ai minori cui è rivolta la sperimentazione; agli altri soggetti coinvolti con particolare riferimento alle loro funzioni; agli interventi professionali di sostegno; ai criteri di idoneità e scelta dell'organizzazione; ai rimborsi per la famiglia affidataria e ai massimali di spesa per i progetti di sostegno professionale.

2 Soggetti coinvolti

2.1 Minori destinatari dell'intervento.

La sperimentazione è rivolta a minori ospiti di strutture residenziali che non possono rientrare nel nucleo d'origine e necessitano di accoglienza in famiglia affidataria con le seguenti problematiche e condizioni:

- ***preadolescenti e adolescenti valutati dalla UVM*** di cui alla convenzione tra la Città e le ASL Torinesi, con disturbi comportamentali/relazionali; Si tratta di adolescenti in gravi difficoltà allontanati dalla loro famiglia d'origine e collocati in strutture residenziali da almeno due anni, con punte di permanenza massima di 7 anni, e che da più tempo sono in attesa di una famiglia affidataria (da una ricerca nazionale che fa riferimento alla data del 30 giugno 1999 emerge che la fascia d'età con minor numero di affidamenti, rispetto al totale, è quella 14/17 anni).

Per questi minori l'incontro con la famiglia affidataria può essere la risposta adeguata a bisogni di appartenenza a lungo frustrati, può costituire una possibilità di instaurare delle relazioni positive per acquisire modelli di adultità attraverso il confronto con altre generazioni, può offrire una compensazione ad esperienze di adultizzazione precoce permettendo di sperimentare, all'interno della famiglia, una posizione in cui l'adolescente non si deve occupare di adulti fragili o di fratelli bisognosi.

- ***minori valutati dall'UVM con disturbi relazionali e/o patologie psichiatriche.*** Si tratta sia di minori con patologie psichiatriche ereditarie o congenite, sia di minori che hanno vissuto gravi esperienze traumatizzanti di abbandono, maltrattamento e abuso sessuale, che hanno causato negli stessi l'insorgere di problemi psichiatrici e/o relazionali (problemi esternalizzati quali il disturbo della condotta, il disturbo oppositivo-provocatorio ecc. e problemi internalizzati tra cui i problemi di ansia ed angoscia) tali da rendere particolarmente difficile la relazione con loro. Queste situazioni (valutate dall'UVM-UVH) sono generalmente segnate da traumi che generano sofferenza psichica e problemi comportamentali, in taluni casi anche comportamenti devianti che richiedono competenze specifiche, una notevole e consolidata capacità a reggere frustrazioni, rifiuti e atteggiamenti provocatori e molta flessibilità nella gestione dei rapporti. Questi minori sono in carico al servizio di N.P.I. e, quando possibile, usufruiscono di una psicoterapia. In ogni caso non si può prescindere dalla necessità di interventi specialistici.

La famiglia affidataria dovrebbe poter contare oltre che su di una propria rete di sostegno anche su supporti esterni nei momenti di crisi improvvisi, su di un aiuto psicologico aggiuntivo al sostegno o alla terapia offerta al minore, su periodi di tregua che consentano una breve e motivata separazione al fine di evitare conflitti insuperabili e tensioni non gestibili.

- **minori con disabilità** valutati dalla Commissione UVH/UVM e con:
certificazione che attribuisce il diritto all'assegno di accompagnamento rilasciata dalla Commissione Medico legale ai sensi delle leggi 18/80, 289/90 e 295/90
- e/o certificazione ai sensi della legge 104/92 di 1) persona handicappata 2) persona handicappata con stato di gravità
- e/o diagnosi funzionale ai sensi della circolare regionale 11/ sap.

- **minori con affidamenti precedenti interrotti o esperienza di "pendolarismo" assistenziale** (per es. inserimenti in più comunità alternati ad affidamenti interrotti con rientri in famiglia d'origine);

- **minori con problemi sanitari** non riconducibili a disabilità riconosciute dall'U.V.M. che necessitano di rilevanti cure assistenziali.

Si ritiene inoltre necessario, nell'ambito delle iniziative di collaborazione tra il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte e Valle D'Aosta e la Città di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 2002 00343/50 del 29 gennaio 2002 con oggetto: "Minori coinvolti nell'area del penale – integrazione e modifica della deliberazione della G.C. dell'11 maggio 2001 (mecc. n. 2001 04024/50) prime integrazioni operative", sperimentare l'affidamento con sostegno professionale per minori soggetti a misure penali con priorità per quei minori con provvedimenti civili dell'Autorità giudiziaria minorile e/o seguiti dai Servizi sociali della Città.

Tale intervento può essere attivato, nel corso del procedimento penale, nel periodo immediatamente precedente alla misura penale (es. messa alla prova), durante la stessa e successivamente per garantire la continuità di un progetto qualora lo stesso abbia dato soddisfacenti risultati.

Nell'ambito delle rispettive competenze e titolarità tecnica e finanziaria, definite per legge, tra il Centro per la Giustizia Minorile e la Città, con protocollo di intesa sottoscritto dai rispettivi Dirigenti, vengono concordate le procedure e le modalità di collaborazione per tale sperimentazione.

Il minore in affidamento ha due famiglie: la famiglia biologica e quella affidataria; entrambe, pur nella differenza di ruoli che sono chiamati a svolgere, sono presenti nei sentimenti del minore e ignorare questa dualità può accentuare la "scissione" che il bambino già vive. La famiglia affidataria ha la funzione di ricostruire nel quotidiano quella unità e quella fiducia che il minore ha perso a causa delle sue vicende.

Il minore, compatibilmente con l'età e la condizione personale e familiare nonché con le eventuali disposizioni dell'Autorità Giudiziaria è: preparato, ascoltato, informato e coinvolto nel progetto che lo riguarda, aiutato a mantenere i rapporti con la famiglia d'origine e con quella affidataria successivamente alla conclusione del progetto.

2. 2 Famiglia affidataria

Per famiglia affidataria di cui al presente progetto si intendono coppie o persone singole disponibili ad accogliere nella propria vita e nella propria casa un bambino o un adolescente con disponibilità affettiva e volontà di accompagnarlo per un tratto di strada più o meno lungo, senza la pretesa di cambiarlo, ma aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità e valorizzando le sue risorse.

Il percorso di conoscenza della famiglia, residente sul territorio piemontese, avviene secondo i criteri, modalità e procedure già in atto con particolare attenzione agli aspetti motivazionali, di competenza e disponibilità agli affidamenti familiari difficili relativamente alla tipologia di minori sopra descritti.

La famiglia affidataria valutata idonea alla sperimentazione, oltre ad avere una propria rete di sostegno, potrà usufruire di supporti esterni per i momenti di difficoltà, di un sostegno psicologico a se stante rispetto al sostegno o alla terapia offerta al minore, di eventuali periodi di tregua che consentano una breve e motivata separazione al fine di evitare conflitti e tensioni non gestibili.

La famiglia viene scelta, preferibilmente, tra quelle con esperienza di affidamento di minori. E' possibile l'attivazione di un affido con supporti professionali presso famiglie che abbiano già in corso affidamenti familiari residenziali di adulti e/o minori anche con problematiche diverse, fatta salva la compatibilità fra i progetti delle persone già in affidamento e quello del minore da inserire.

La famiglia affidataria:

- provvede a mantenere, educare ed istruire il minore in collaborazione con i servizi e l'organizzazione accreditata tenendo conto, ove possibile, dell'indicazione dei genitori;
- esercita i poteri connessi con la potestà parentale con particolare riferimento agli ordinari rapporti con le Autorità scolastiche e sanitarie;
- svolge gli interventi e le attività previste nel progetto individualizzato che concorda con i Servizi e l'organizzazione accreditata;
- mantiene i rapporti, ove possibile, con la famiglia d'origine rispettando le prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria e quanto previsto dal progetto individualizzato.

Nello specifico di questa sperimentazione la famiglia affidataria, qualora sia disponibile all'accoglienza degli adolescenti, dovrà svolgere una funzione protettiva e contenitiva allo stesso tempo. Inoltre, se l'adolescente non ha altri riferimenti affettivi e prospettive di rientro presso la famiglia d'origine, il raggiungimento della maggiore età non coinciderà quasi mai con il raggiungimento dell'autonomia. Si dovranno pertanto affrontare i problemi legati al reperimento e mantenimento di un posto di lavoro e di un'abitazione autonoma. Il ragazzo e la famiglia affidataria in questa fase avranno bisogno di maggiori sostegni attualmente non reperibili nell'ambito dei Servizi sociali.

2. 3 La famiglia d'origine

Occorre tenere presente che il minore in affidamento ha due famiglie: quella d'origine e quella affidataria. Ignorare l'una o l'altra contribuisce ad accrescere la complessità degli eventi che il

minore si trova a vivere.

A questo proposito, nel pensare un intervento di supporto professionale all'affidamento familiare si ritiene importante avere tra gli obiettivi quello di mantenere e rinsaldare i legami tra minore e famiglia d'origine, oppure quello di "sanare", anche nel distacco, l'immagine del legame.

Nello specifico i genitori naturali, nell'ambito delle eventuali disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e del progetto per il minore, mantengono il più possibile relazioni con il figlio utilizzando le proprie risorse e competenze. Allo scopo:

- sono informati sulle finalità del progetto individualizzato e ne sono coinvolti;
- sono aiutati nel mantenere i rapporti con il figlio in affidamento;
- sono sostenuti nell'affrontare le proprie difficoltà e nello sviluppare e valorizzare le competenze genitoriali per favorire il più possibile il rientro in famiglia del minore.

Nel caso in cui, invece, la famiglia d'origine, pur mantenendo i contatti con il minore, ha rimandato il possibile ricongiungimento familiare al compimento del diciottesimo anno di età, occorrerà accompagnare l'adolescente nel difficile compito di rielaborare il passato, acquisire consapevolezza della situazione della famiglia d'origine, compiere quel chiarimento che è sempre stato rinviato in quanto l'affidamento ha rappresentato una "sospensione" e una "sostituzione" delle capacità genitoriali inadeguate. La maggiore età può diventare l'occasione per definire questi rapporti e scegliere il proprio futuro. Anche in questi casi il ruolo della famiglia affidataria è fondamentale ma non può fare da mediatore con le aspettative e le richieste della famiglia d'origine. Sono necessarie altre figure e altri sostegni.

2.4 Le organizzazioni accreditate

Queste organizzazioni svolgono compiti di promozione, attraverso l'attività di sensibilizzazione, per il reperimento di famiglie affidatarie nonché collaborano stabilmente con i servizi territoriali, la famiglia affidataria e quella d'origine (ove possibile) nella predisposizione e in tutte le successive fasi del progetto individualizzato.

In particolare forniscono, sulla base delle esigenze espresse nel progetto, interventi professionali che assolvono alle seguenti funzioni:

- ***Nell'ambito della famiglia affidataria***
 - a) sostegno educativo al minore per aiutare la famiglia ad affrontare e gestire situazioni e momenti di particolare difficoltà;
 - b) facilitazione all'accesso alle risorse educative/aggregative del territorio, nonché a percorsi scolastici e professionali/lavorativi anche per avviare un processo di autonomia;
 - c) relazione interpersonale attraverso lo svolgimento, insieme al minore, delle quotidiane occupazioni, anche presso il domicilio (es. compiti scolastici, cura della persona, etc.);
 - d) interventi di cura / assistenza del minore con disabilità o problemi sanitari;
 - e) collaborazione nello svolgimento delle attività domestiche.

Le funzioni di cui ai punti a) b) c) sono di competenza dell'educatore professionale e possono essere anche esercitate da un operatore dell'organizzazione accreditata con i requisiti previsti dalla D.G.R. 41- 12003 del 15 marzo 2004 per il personale con funzioni educative delle comunità con operatori residenti.

Le funzioni di cui al punto d) sono, di norma, svolte dall'OSS (ADEST,OTA); quelle di cui al

punto e) da assistenti familiari.

Nell'ambito della famiglia d'origine

- a) supporto, accompagnamento e sostegno alle competenze genitoriali ;
- b) osservazione e sostegno della relazione tra genitori e figli durante gli incontri "protetti";
- c) collaborazione con le figure professionali coinvolte e sostegno al minore, se necessario, nella fase di avvio dell'affidamento;
- d) sostegno e accompagnamento nella fase di riavvicinamento/rientro nel nucleo d'origine ove previsto dal progetto.

Queste funzioni sono di competenza dell'educatore professionale e possono essere anche esercitate da un operatore dell'organizzazione accreditata con i requisiti previsti dalla D.G.R. 41-12003 del 15 marzo 2004 per il personale con funzioni educative delle comunità con operatori residenti.

Oltre a fornire le prestazioni necessarie all'esercizio delle funzioni sopra indicate, le organizzazioni accreditate possono proporre altri interventi (che le stesse sono in grado di fornire), ritenuti necessari per i bisogni dei minori e delle famiglie.

A titolo esemplificativo tali interventi potrebbero riferirsi a:

- servizi di tregua per la famiglia affidataria durante i periodi estivi e per far fronte a situazioni di bisogno particolari e urgenti;
- attivazione di percorsi finalizzati all'inserimento professionale e lavorativo e al raggiungimento dell'autonomia;
- reperibilità per situazioni di emergenza relative al minore.

2.5 Il Comune

Il Comune è titolare della sperimentazione e del progetto quadro relativo ai minori.

Nell'esercizio di tale funzione si avvale della collaborazione dei Servizi sanitari e di quelli del Centro di Giustizia minorile per le rispettive competenze.

Allo scopo attiva momenti di sensibilizzazione mirati al reperimento di famiglie affidatarie, effettua gli opportuni percorsi di conoscenza delle famiglie disponibili e idonee alla sperimentazione, individua, tra quelle disponibili, le Organizzazioni idonee.

In specifico:

- Predisporre e sottoscrivere l'accordo contrattuale integrativo di accreditamento con le organizzazioni scelte fra quelle disponibili e idonee;
- procede all'abbinamento tra minore in difficoltà e famiglia affidataria/organizzazione accreditata sulla base di una valutazione del nucleo e del minore, utilizzando in modo approfondito anche gli elementi di conoscenza e valutazione da parte di altri servizi, in particolare quelli sanitari;
- predisporre, in collaborazione con gli altri soggetti, il progetto quadro per il singolo minore;
- autorizza il preventivo di spesa per il sostegno professionale previsto dal progetto, riconoscendo i relativi corrispettivi;
- attiva l'affidamento secondo procedure e modalità in vigore per l'affido residenziale;
- collabora nella gestione del progetto;
- promuove momenti di incontro tra famiglia d'origine (ove possibile) famiglia affidataria, minore e organizzazione accreditata;
- promuove momenti di verifica con tutti gli operatori coinvolti;
- Monitora, sostiene, verifica e valuta l'inserimento disponendo eventuali modifiche o interruzioni del progetto.

3 Criteri di idoneità e di scelta dell'organizzazione accreditata

Le Organizzazioni che gestiscono strutture residenziali e semiresidenziali per minori accreditate disponibili alla sperimentazione, sono valutate idonee dalla Commissione per l'accreditamento di cui alla deliberazione G.C. del 1/7/99 mecc. n. 99 05525/19, esecutiva dal 22/07/99, integrata con una rappresentanza delle AASSLL cittadine e a seguito di specifico provvedimento dirigenziale, qualora in possesso dei requisiti previsti per la stessa nel presente documento. Allo scopo devono presentare un'istanza corredata da:

- progetto che illustri contenuti, metodi, strumenti per l'esercizio degli interventi di cui al presente documento nonché le ulteriori prestazioni ritenute necessarie che l'organizzazione è in grado di fornire;
- dettaglio costi delle prestazioni offerte;
- descrizione dell'esperienza degli interventi di sostegno a minori e famiglie;
- indicazioni del personale che si intende impiegare per la sperimentazione e relativi curricula. Tale personale può essere sia operante in strutture residenziali e semiresidenziali per minori, sia in altri ambiti.

Quanto sopra deve essere redatto sulla base di uno schema predisposto dall'Amministrazione.

Qualora venga attivato il modulo b di cui in narrativa del presente provvedimento, i criteri di scelta dell'organizzazione, relativamente ai singoli progetti di sostegno professionale, sono i seguenti:

- vicinanza tra la struttura operativa dell'organizzazione accreditata e famiglia affidataria;
- mission specifica dell'organizzazione accreditata e bisogni del minore;
- costi;
- continuità educativa e di interventi a favore del minore.

4 Rimborso spese per la famiglia affidataria

Con riferimento al rimborso spese per le famiglie affidatarie che aderiscono alla sperimentazione si prevede un contributo corrispondente alle quote previste per l'affidamento residenziale a terzi.

5 Massimali di spesa

La spesa mensile relativa al pacchetto di supporti professionali a sostegno dell'affidamento familiare da riconoscere alle Organizzazioni è fissata in massimo €. 1.000,00 lorde.

Può essere maggiorata nei seguenti casi:

- fino a complessivi €. 1.300,00 lorde al mese per minori disabili e/o con disturbi relazionali / patologie psichiatriche valutati dall'UVM/UVH;
- fino a complessivi €.1.600,00 lorde al mese per minori invalidi con indennità di accompagnamento e valutati dall'UVM/UVH.

Sono esclusi dal massimale di spesa i servizi di tregua (temporaneo inserimento del minore in strutture residenziali), previamente autorizzati. L'erogazione di tali servizi sospende temporaneamente la concessione degli altri supporti professionali in corso.

MODELLO A

ACCORDO INTEGRATIVO TRA I FORNITORI ACCREDITATI ED IL COMUNE DI TORINO
PER L'ATTIVAZIONE DI SUPPORTI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DI AFFIDAMENTI
RESIDENZIALI DIFFICILI.

Il presente disciplinare afferisce alle prestazioni di cui in oggetto per conto del Comune di Torino dell'Ente.....(d'ora in poi indicato con la denominazione "Ente") con sede a in via n..... con cod. fiscale/P. IVA..... nella persona del suo rappresentante legale Sig., nato a, il, residente a in via n.....

PREMESSO CHE

- il Comune di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9805122/19 del 9 dicembre 1998, esecutiva dal 21 dicembre 1998, ha approvato i criteri e le procedure per l'affidamento a terzi della gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, rientranti nelle proprie competenze ex lege, introducendo tra le modalità di acquisto la procedura dell'accreditamento e con successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 9911841/19 approvata il 9/12/1999 e s.m.i. ha definito modalità e procedure per l'accreditamento di strutture residenziali e semiresidenziali per minori.

ART. 1

L'Ente si impegna a:

- fornire le prestazioni professionali richieste per la sperimentazione e gli interventi ulteriori dichiarati in sede di istanza di adesione
- segnalare le famiglie appartenenti o conosciute dall'Ente, disponibili alla sperimentazione (solo per gli enti che aderiscono al modulo a)
- partecipare alla predisposizione del progetto individualizzato definito dal Comune di Torino, di concerto con famiglia affidataria, ed ove possibile, con il minore e la sua famiglia
- predisporre un preventivo di spesa in coerenza con il progetto tenuto conto del budget stabilito per la sperimentazione
- sottoscrivere il progetto di affidamento familiare con sostegni professionali e individuare l'operatore referente del progetto

- attivare le prestazioni e gli interventi di cui sopra nell'ambito del progetto individualizzato definito dal Comune di Torino, di concerto con la famiglia affidataria, l'Ente stesso ed ove possibile, con il minore e la sua famiglia
- collaborare con i servizi territoriali, la famiglia affidataria e, ove possibile, la famiglia d'origine in tutte le fasi del progetto (monitoraggio, verifica, eventuali variazioni);
- proporre eventuali modifiche delle prestazioni fornite, ritenute necessarie per il buon andamento dell'affidamento;
- fornire rendicontazione mensile di prestazioni ed interventi effettuati, da allegare alla fattura, secondo un fac-simile predisposto dal Comune
- promuovere, attraverso l'attività di sensibilizzazione, il reperimento di famiglie affidatarie

Il Comune si impegna a:

- predisporre il progetto individualizzato con la partecipazione dell'Ente, della famiglia affidataria, ed ove possibile, del minore e della sua famiglia
- approvare il preventivo di spesa presentato dall'Ente tenuto conto del budget stabilito per la sperimentazione, previa verifica di coerenza con il progetto individualizzato e congruità delle singole voci di costo
- sottoscrivere il progetto di affidamento familiare con sostegni professionali
- riconoscere un corrispettivo, a seguito di presentazione di regolare fattura e rendicontazione, comunque non superiore al preventivo di spesa approvato
- individuare gli operatori referenti del progetto per ogni singolo caso con compiti di programmazione, monitoraggio e verifica dello stesso
- approvare le eventuali proposte di modifica delle prestazioni fornite, previa verifica e riprogrammazione del progetto.
- Attivare percorsi di conoscenza delle famiglie affidatarie segnalate dall'Ente.

ART. 2

I presenti accordi integrativi hanno durata a partire dall' 1/01/2005 fino al 31/12/2005 e decorrono dalla data della Determinazione Dirigenziale di individuazione degli enti ammessi alla sperimentazione salvo disdetta da parte di uno dei due contraenti a mezzo raccomandata A/R con preavviso di due mesi.

Nuovi accordi potranno essere stipulati previa adozione di apposito provvedimento da parte del Comune.

Il presente accordo decorre dal.....e scade il 31/12/2005

ART. 3

Il presente accordo costituisce integrazione a quello stipulato in sede di accreditamento e pertanto si applicano, in quanto compatibili, tutte le clausole nello stesso stabilite.

Per eventuali modificazioni e integrazioni connesse alla gestione ordinaria del presente accordo si rinvia a successive Determinazioni Dirigenziali.

Per accettazione:

Il legale rappresentante dell'Ente:

Firma

Data

Visto

Il Dirigente Settore Minori
Divisione Servizi Sociali
Dott. Luciano Tosco

Data

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano TOSCO

Modello B

SCHEMA PROGETTO-ACCORDO TRA:

Servizio sociale : – circoscrizione..... distretto.....
Assistente socialetel.....

Ente accreditato – denominazione
referente progetto.....tel.....

Famiglia affidataria – nome/cognome
indirizzo..... tel.....

Famiglia d'origine – nome/cognome
indirizzo.....tel.....

Dati concernenti il minore destinatario del progetto

Nome.....Cognome.....sesso.....

.....

Nato

il.....a.....cittadinanza.....

Inserito presso

.....dal.....

Con provv. T.M. del.....Precedente consenso dei genitori

dal...al.....

Descrizione, caratteristiche, interessi principali, indicazioni sul percorso scolastico effettuato e tuttora in atto, percorso lavorativo, altro.....

Modalità di relazione del minore con i genitori e con i familiari.....

Modalità di relazione del minore con gli educatori e con gli altri minori ospiti della struttura
.....

Collocamenti precedenti all'ingresso nell'attuale famiglia affidataria

Nucleo d'origine

Composizione.....

Difficoltà che hanno determinato l'allontanamento (problematiche dei vari componenti).....

Modalità di relazione con il figlio/a

Incontri (dove, quando, con chi)

Famiglia affidataria

Composizione

Precedenti esperienze nel campo dell'affidamento o del volontariato

Percorso di conoscenza effettuato il.....presso.....

Obiettivi del progetto

Nell'ambito scolastico.....

Nell'ambito sanitario.....

Nell'ambito della socializzazione/tempo libero.....

Nell'ambito lavorativo.....

Percorso di autonomia

Nell'ambito relativo ai rapporti con la famiglia d'origine (incontri – rientri ecc.)

Descrivere per ciascun ambito:

obiettivo:.....

attività previste, tempi e durata:.....

Figure coinvolte:.....

referente del progetto relativamente all'ambito.....

indicatori di cambiamento:

tempi e modalità di verifica:.....

IMPEGNI del Comune di Torino

Attuare quanto previsto nell'accordo integrativo con i fornitori accreditati e in specifico:
(fare riferimento alla voce “ obiettivi del progetto”).....

.....

IMPEGNI dell'Ente accreditato

Attuare quanto previsto nell'accordo integrativo con i fornitori accreditati e in specifico:
(fare riferimento alla voce “ obiettivi del progetto”).....

IMPEGNI della famiglia affidataria

- provvedere a mantenere, educare ed istruire il minore in collaborazione con i servizi e l'organizzazione accreditata tenendo conto, ove possibile dell'indicazione dei genitori.
- Esercitare i poteri connessi con la potestà parentale con particolare riferimento agli ordinari rapporti con le Autorità scolastiche e sanitarie.
- Svolgere gli interventi e le attività previste nel presente progetto-accordo sottoscritto e in specifico.....(fare riferimento alla voce “ obiettivi del progetto).....
-
- Mantenere rapporti con la famiglia d'origine rispettando le prescrizioni dell'Autorità

Giudiziaria e quanto previsto dal progetto individualizzato.

IMPEGNI della famiglia d'origine (ove possibile)

- Seguire le indicazioni stabilite dal giudice e contenute nel provvedimento del T.M.
- Mantenere i rapporti con il figlio/a rispettando le prescrizioni del T.M., le modalità e i tempi stabiliti dal servizio sociale
- Collaborare con il servizio sociale e con le altre figure che intervengono a sostegno dell'affidamento e in specifico vedi alla voce "obiettivi del progetto".....
.....
.....
- Contribuire attivamente affinché i sostegni previsti in suo aiuto dai servizi possano produrre dei cambiamenti in positivo (percorsi di cura, lavoro, casa, ecc.)

IMPEGNI del minore –modalità e tempi

- Frequenza scuola.....
- Eventuali attività per recupero scolastico.....
- Frequenza attività sportiva o altra attività nel tempo libero.....
- Inserimento lavorativo (modalità e tempi).....
- Frequenza percorsi terapeutici/riabilitativi.....
- Rispetto degli accordi relativi agli incontri con la famiglia d'origine.....

IMPEGNI del S.S.N.

Fare riferimento alla voce "obiettivi del progetto"

Referente della sperimentazione
accreditato

Referente dell'Ente

Referente del Servizio Sociale

Referente Servizio di N.P.I.

Famiglia affidataria

Famiglia d'origine

Il minore

